

Allegato A) al n. 9585/7688

Statuto della "FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA"

ART. 1 - GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 La Fondazione Montessori Italia nasce per diffondere la conoscenza del pensiero e delle opere di Maria Montessori e per diffondere e sostenere le pratiche educative che vi si ispirano; sprona la riflessione, la ricerca e lo studio sulle teorie psico-pedagogiche e sulle pratiche educative, formative e scolastiche montessoriane in ogni ambito.

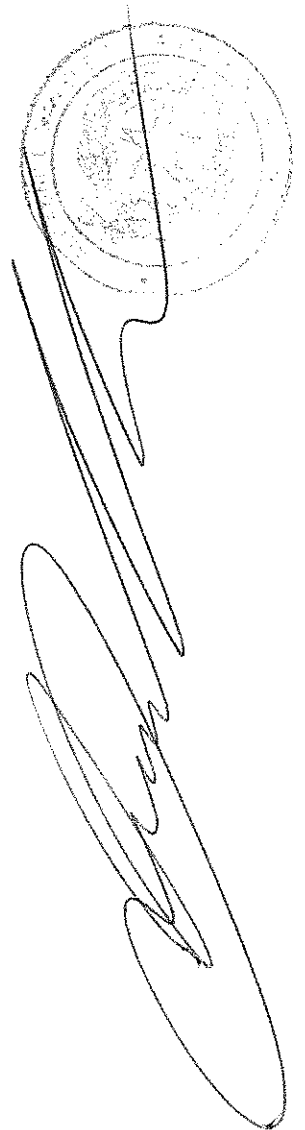
La Fondazione Montessori Italia favorisce la crescita della persona umana, della famiglia, delle istituzioni educative e della società tutta, attraverso l'opera di diffusione e promozione di pratiche educative che non antepongono interessi economici e sociali alla natura neuro-fisiologica dell'apparato cognitivo, affettivo e morale dell'essere umano in formazione. La missione della Fondazione è la rimozione delle barriere e degli ostacoli che le ideologie educative, politiche e sociali hanno posto sul cammino verso lo sviluppo integrale delle facoltà umane della persona impegnata nella crescita e nell'apprendimento. Le radici umanistiche e scientifiche del pensiero montessoriano permettono la progettazione di spazi, luoghi e momenti educativi pienamente formativi per la persona umana.

La Fondazione promuove il rispetto dei diritti umani per tutti a partire dalla nascita, con particolare riguardo al riconoscimento del bambino e della bambina come essere portatore di diritti nell'ambito educativo.

La Fondazione crede che tutti gli individui Impegnati nella relazione educativa e formativa debbano poter esprimere la loro volontà, veder riconosciuto il proprio punto di vista, le proprie idee, emozioni, sentimenti. Ogni studente o persona impegnata in attività educative deve poter:

- esercitare la libera scelta, impegnarsi attivamente nella ricerca e nella costruzione del sapere, esercitare tutti i sensi e il corpo in generale per sviluppare conoscenze, abilità e competenze, non essere sottoposto a valutazioni palesi, competitive e umilianti, non essere giudicato per le proprie tendenze, orientamenti e passioni e risultati cognitivi nell'ambito scolastico, esercitare l'interesse personale, vivere in contesti significativi d'apprendimento, imparare dalla relazione tra pari, vivere a contatto con colleghi di studio di età diversa, sviluppare azioni cognitive motivate intrinsecamente, vivere gli spazi esterni e l'ambiente naturale quotidianamente.

La Fondazione Montessori Italia condivide gli orientamenti e le posizioni prodotti dalla comunità internazionale in merito alla difesa dei diritti dei bambini e delle bambine, con particolare riferimento alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo e alla Convenzione internazionale su diritti dell'infanzia, si coordina con tutte le organizzazioni governative e non governative che operano a difesa e tutela della dignità umana a partire dalla nascita e che sono particolarmente attente e coscienti delle specificità connesse all'età infantile e puberale. La Fondazione Montessori Italia nel solco delle posizioni pacifiste e umaniste sostenute da Maria Montessori, opera a livello internazionale e globale per promuovere la persona e il suo sviluppo cognitivo e umano nei contesti educativi in sintonia con le posizioni espresse in sede internazionale la Fondazione promuove progetti sociali a favore dell'infanzia che abbiano un impatto positivo sulla considerazione e sulla condizione del fanciullo, quali, tra gli altri, la promozione dell'istituzione di un



A stylized signature or logo.

Ombudsman scolastico, un difensore civico dei diritti delle persone in formazione. La Fondazione Montessori Italia promuove e favorisce la trasformazione dei contesti educativi e scolastici tradizionali, anche fornendo supporto e consulenza a tutti gli enti e i privati che desiderino implementare o adottare il metodo Montessori nei contesti educativi più disparati, o gestendo direttamente scuole e servizi.

La Fondazione Montessori Italia si impegna nella formazione del personale docente della scuola, del personale educativo dei nidi, del personale dirigente della scuola e delle strutture educative del nostro Paese e di ogni Paese Interessato al metodo Montessori.

La Fondazione pubblica riviste, libri, materiale comunicativo e informativo, con l'obiettivo di raggiungere tutti i pubblici interessati al metodo Montessori. In particolar modo pubblica anche libri e materiali editoriali per dare un contributo all'avanzamento degli studi montessoriani.

La Fondazione, per realizzare i suoi obiettivi, collabora con le Università, gli Uffici Scolastici, gli Istituti Scolastici, i docenti, i pedagogisti, gli educatori e gli amministratori presenti su tutto il territorio nazionale e con tutti coloro che condividono la pedagogia montessoriana.

La Fondazione ha l'obiettivo di innovare le pratiche montessoriane e applicarle al contesto sociale, culturale ed economico in cui vengono realizzate.

È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA"

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione

"FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA ETS".

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Candelo, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 codice del terzo settore D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 comma primo lettere d), g), i) h), l), m), o), v), w).

La Fondazione persegue la finalità di diffondere la conoscenza del pensiero e delle opere di Maria Montessori e di diffondere e sostenere le pratiche educative che vi si ispirano; sprona ed organizza la riflessione, la ricerca, lo studio e la formazione sulle teorie psico-pedagogico e sulle pratiche educative, formative e scolastiche montessoriane in ogni ambito.

La Fondazione svolgerà attività di promozione e diffusione delle espressioni della cultura e dell'arte, di educazione, di formazione, rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto a contratto, anche per il finanziamento

delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) operare per la raccolta di fondi e risorse strumentali;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

f) partecipare a società di capitali;

g) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture educative;

h) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

i) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'Art. 2;

j) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

k) istituire premi e borse di studio;

l) raccogliere fondi per sostenere progetti in materie collegate al proprio scopo, ed erogarli quali liberalità agli enti pubblici o privati, non aventi scopo di lucro, impegnati a diffondere la missione della Fondazione;

m) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

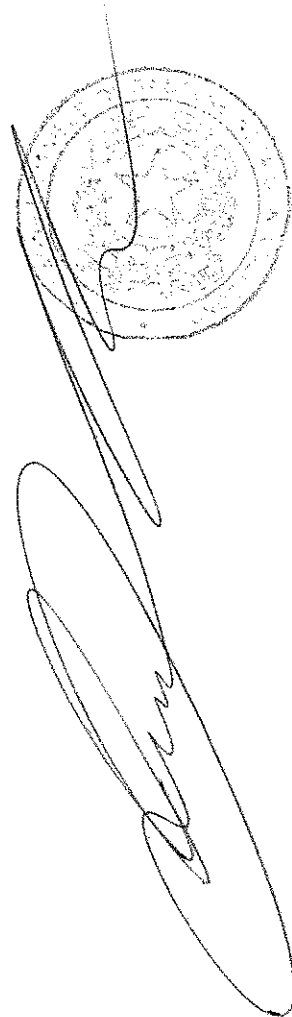
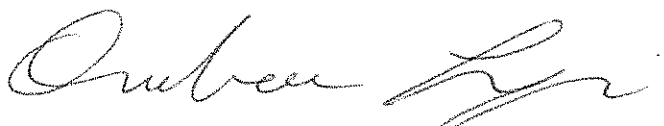
4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione;



- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
 - incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- B) dal fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
 - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
 - dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali
- Partecipanti

ART. 8 - FONDATORI

Sono Fondatori i Signori:

- LUPI Andrea , nato a Roma il 10 novembre 1979, residente a Biella in via Italia n. 41, codice fiscale LPUNDR79S10H501C;
- TROMBACCO Rossella, nata a Roma il 10 Marzo 1979, residente a Biella in via Italia n. 41, codice fiscale TRMRSL79C50H501Q;

- POI Ruggero, nato a Biella il 20 Maggio 1979, residente a Biella in via Oberclan n. 28, codice fiscale POIRGR79E20A859M;
- FERRI Eros Giampiero, nato a Milano il 7 Gennaio 1974, residente a Settimo Milanese (MI) in via Giulio Pastore n.6/F, codice fiscale FRRRGM74A07F2050;
- BORGHI Battista, nato a Mirandola (MO) il 2 Dicembre 1948, residente a Soliera (MO) in via Ragazzi del '99 n. 134, codice fiscale BRGBTS48T02F240M.

ART. 9 - PARTECIPANTI

Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo di denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I partecipanti istituzionali e i partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

I libri sociali potranno essere esaminati:

- su richiesta dei partecipanti istituzionali
- su richiesta degli altri partecipanti previa delibera per iscritto del consiglio di amministrazione.

Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 10 - PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ART. 11 - DECADENZA - ESCLUSIONE - RECESSO

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. I Fondatori possono comunque in qualunque momento recedere dagli impegni futuri nei confronti della Fondazione, purché adempiano a quelli già assunti.

ART. 12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- Il Segretario Generale;
- Il Comitato Scientifico;
- Advisory Board;
- l'Organo di Controllo (Revisore legale dei Conti).

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati dai Fondatori a maggioranza.

Il Consiglio può cooptare un altro membro anche scegliendo una persona indicata da un Partecipante Istituzionale o da un Partecipante; in tal caso il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di cinque membri.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza dei membri nominati dai Fondatori.

Qualora tutti i Fondatori venissero a mancare, al venir meno per qualsiasi causa di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti provvederanno alla sostituzione e così in perpetuo.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione della Fondazione. Esso approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione stessa;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare i membri ed il Presidente dell'Advisory Board;
- nominare, ove lo ritenga opportuno, i membri del Comitato Scientifico, determinandone durata della carica e funzioni;
- nominare il Segretario Generale determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;
- nominare, ove opportuno, un responsabile dell'attività di Fundraising, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente o ad altri membri.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 14 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso d'assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

ART. 15 - SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, nomina, anche scegliendolo al proprio interno, il Segretario Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità.

Al Segretario Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari.

Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente.

ART. 16 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili tecnico-scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico, nominato all'interno del Comitato medesimo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano di diritto il Presidente della Fondazione ed il Segretario Generale.

ART. 17 - ADVISORY BOARD

L'Advisory Board è organo di promozione delle attività della Fondazione, con funzioni anche consultive, ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuta fama nelle aree di attività della Fondazione. L'Advisory Board si interessa di promuovere il nome e le iniziative della Fondazione in ogni campo, sia in ambito nazionale che internazionale, ed al contempo svolge attività di consulenza al Consiglio d'Amministrazione in relazione ad ogni questione per la quale lo stesso ne richieda espressamente il parere.

I membri dell'Advisory Board, stante la loro riconosciuta fama, aiutano le attività della Fondazione anche consentendole di rendere noto e

pubblicizzare presso i terzi la propria appartenenza all'Organo, fintanto che ne facciano parte. Tale consenso si presume con l'accettazione della carica, salvo che il membro interessato faccia richiesta espressa in senso contrario.

I membri dell'Advisory Board eletti durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni o revoca,

L'Advisory Board è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente dell'Advisory Board, nominato dal Consiglio di Amministrazione, oppure su convocazione del Consiglio di Amministrazione stesso. In caso di mancanza o impedimento del Presidente dell'Advisory Board, è presieduto dal Presidente della Fondazione.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO -IL REVISORE LEGALE DEI CONTI.

L'organo di controllo è monocratico ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Revisore si applica quanto previsto nell'art. 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

È organo di verifica e consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo le apposite relazioni ed effettua le verifiche di cassa.

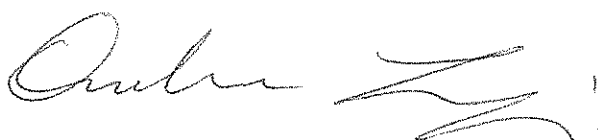
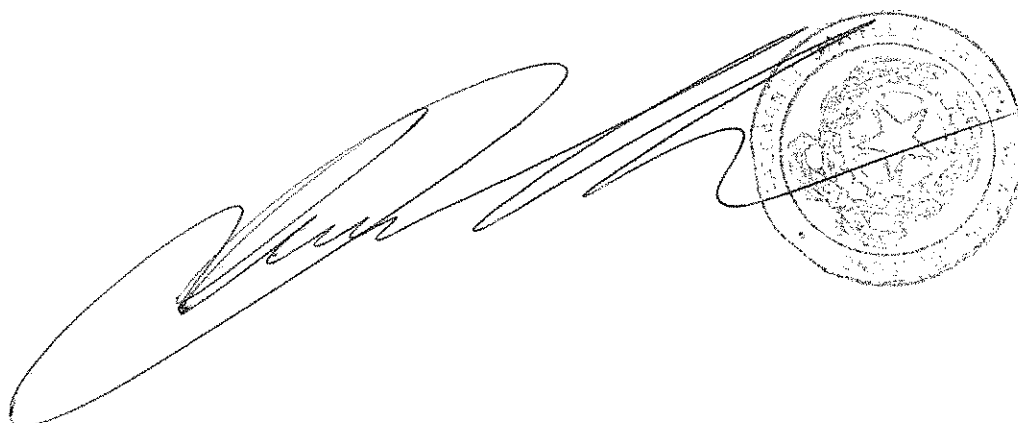
L'organo di controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni di Consiglio di Amministrazione. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

ART. 19 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 20 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.



CERTIFICAZIONE NOTARILE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE
DI ORIGINALE ANALITICO
(Articolo 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e Art. 68-Ter,
Legge 16.2.1913 n. 89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto CALCAGNILE DR. Daniele, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Torino e Pinerolo, con sede in Collegno, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 28 luglio 2023 Rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge. L'originale documento informatico è stato firmato mediante firma qualificata, come risulta dall'allegato "protocollo di verifica".

Collegno 19 febbraio 2024

Firmato

Daniele CALCAGNILE Notaio